

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA
IN REGIME AMBULATORIALE

Richiamato:

- l'art. 15 quinquies del D. Lgs. 502/1992, e s.m.i. *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* che prevede, per i dirigenti sanitari in rapporto di lavoro esclusivo, il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali specificamente individuate ...”;
- l'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. del 27 marzo 2000 che prevede che, nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate;
- la Legge n. 120 del 03.08.2007, così come modificata dalla Legge n. 189 del 08.11.2012 di conversione del D.L. 13.09.2012 n. 158 (Decreto Balduzzi), che prevede che le Regioni possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, anche tramite la stipula di convenzioni, spazi ambulatoriali esterni per l'esercizio di attività in regime di libera professione intramuraria ordinaria;
- il D.M. del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013: *“Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni”* oltreché la D.G.R. 23/02/2015 n. 20-1086 *“Indicazioni vincolanti alle Aziende del S.S.R. finalizzate alla realizzazione di un'infrastruttura di rete ed all'utilizzo di un idoneo applicativo in conformità al D.M. del Ministero della Salute del 21.02.2013”*;
- il Parere ANAC n. 39/2023 che chiarisce che i contratti di acquisto o locazione di spazi e strutture per lo svolgimento dell'attività sanitaria, pur essendo esclusi dall'applicazione del Codice Appalti, soggiacciono comunque al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Tali principi richiedono che la stipula dei predetti contratti sia preceduta da un confronto concorrenziale e da adeguata pubblicità;
- la Legge regionale 17 luglio 2025, n. 11, Regione Piemonte: *“Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria sul territorio regionale”* che all'articolo 3 sancisce i principi per il corretto esercizio dell'ALPI da parte della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario e riserva al Consiglio regionale l'approvazione delle linee guida e del regolamento tipo per l'esercizio dell'ALPI nel rispetto di tali principi;
- la Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 23 Settembre 2025, n. 117: *“Approvazione delle linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area sanità per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale ALPI. Approvazione dello schema di regolamento tipo ALPI”*;
- la nota Regione Piemonte prot.nr. 0019547 del 05/04/2024 ad oggetto: Libera professione intramuraria: trasmissione schemi-tipo per manifestazione di interesse e convenzione con strutture private non accreditate

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente avviso l'Azienda Sanitaria Locale TO5 (nel proseguo Azienda), stante la comprovata carenza di spazi interni, distinti e separati, sufficienti per l'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale per tutti gli aventi diritto, intende sollecitare manifestazione di interesse da parte di soggetti che siano interessati a mettere a disposizione spazi ambulatoriali attrezzati e relativi servizi, secondo le condizioni generali appresso indicate.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione e la consultazione di soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza richiamati dal parere ANAC n. 39/2023 e non vincola in alcun modo l'Azienda, che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, dandone avviso mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Il presente avviso rimarrà visibile sul sito dell'Azienda per la durata di **15 giorni** dalla data di pubblicazione.

Art. 1 – Oggetto

Il presente avviso è volto a verificare la disponibilità da parte di Strutture sanitarie che siano in possesso dei requisiti normativi e organizzativi richiesti dalla presente procedura, a mettere a disposizione, con integrali oneri a proprio carico, locali attrezzati ed ambulatori, materiale sanitario e non sanitario, farmaci, presidi diagnostici, strumentario, ed attrezzature appropriati per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni da erogarsi, nonché eventuale personale di supporto infermieristico e tecnico idoneo secondo la normativa vigente, a favore dell'Azienda per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ambulatoriale dei propri medici.

La Struttura si impegna altresì ad effettuare, in nome e per conto dell'Azienda, i servizi integrativi e di supporto meglio specificati al successivo art. 4.

Art. 2- Requisiti di partecipazione

Il presente avviso è rivolto a strutture sanitarie ambulatoriali private con sede/i operative nella Regione Piemonte ed in particolare nella provincia di Torino, per ragioni di prossimità con la sede aziendale. Le strutture devono essere in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia e nei confronti delle quali non ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 Nuovo Codice Appalti.

La Struttura non deve essere accreditata, neanche parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale o convenzionata con lo stesso per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime istituzionale e deve garantire il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Non saranno ammesse alla procedura le Strutture che abbiano commesso violazioni gravi degli obblighi derivanti da precedenti rapporti convenzionali per l'attività libero-professionale con questa Azienda.

Art. 3 – Requisiti strutturali e tecnologici

Relativamente ai locali e alle attrezzature messi a disposizione la Struttura fornisce ogni garanzia e assume propria incondizionata responsabilità verso l'Azienda circa la piena conformità a tutte le normative di legge previste per le finalità cui gli stessi sono destinati.

In particolare, per quanto concerne i locali, devono essere garantite le seguenti condizioni:

- compatibilità dei locali offerti alle vigenti norme urbanistiche-edilizie relativamente alla destinazione richiesta;
- conformità dei locali e delle metrature alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- conformità alla regola tecnica di prevenzione incendi e alle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La manutenzione ordinaria e straordinaria, oltretutto il mantenimento a norma, dei locali, degli impianti e delle attrezzature è a totale carico della Struttura che dovrà adottare, a proprie spese, ogni intervento che si rendesse necessario a seguito di modificazioni o integrazioni normative che entrassero in vigore successivamente alla firma della convenzione.

Nel caso in cui la Struttura intendesse realizzare dei lavori che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia la stessa si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda le modalità di esecuzione, limitando il più possibile la riduzione degli spazi messi a disposizione.

La Struttura deve inoltre garantire la presenza di una rete informatica, con punti di accesso in tutti i locali sanitari (ad es. rete Wi-Fi o altri sistemi di connessione alla infrastruttura di rete), in grado di garantire il corretto funzionamento degli applicativi dell'Azienda per la gestione della prenotazione, accettazione, pagamento e riscossione delle attività erogate in regime libero professionale.

Sarà inoltre cura della Struttura garantire tutte le soluzioni logistiche necessarie per gestire eventuali emergenze epidemiologiche, nonché assicurare il corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature con immediata segnalazione al Referente dell'Azienda di ogni eventuale criticità o malfunzionamento, al fine di evitare interruzioni del servizio.

L'Azienda si riserva di effettuare controlli, anche attraverso l'utilizzo di apposite check-list di verifica, sul rispetto dei requisiti dinanzi descritti.

Art. 4 – Servizi integrativi e di supporto

La Struttura, con integrali oneri a suo carico, deve altresì garantire i seguenti servizi integrativi e di supporto:

- a) attività organizzativa e di segreteria;
- b) attività di prenotazione;
- c) accoglienza dei pazienti;
- d) accettazione, fatturazione e incasso degli introiti.

Le attività di prenotazione, accettazione, fatturazione e incasso dovranno essere effettuate dalla Struttura in nome e per conto dell'Azienda esclusivamente a mezzo dell'applicativo informatico messo, dalla stessa, a disposizione.

Le tariffe delle prestazioni sono stabilite dall'Azienda d'intesa con i professionisti interessati e comunicate periodicamente alla Struttura.

Le procedure organizzative e le modalità operative cui la Struttura dovrà attenersi saranno meglio specificate all'atto del convenzionamento.

Al fine di assicurarne la tracciabilità, il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di sistemi di pagamento connessi con il sistema PAGOPA e con le modalità previste dal citato sistema.

Sono inoltre a carico della struttura tutti gli oneri connessi al mantenimento in piena efficienza dei locali attrezzati messi a disposizione dell'Azienda (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo

servizi di pulizia, di sanificazione, di disinfezione, di sterilizzazione, di lavanderia, di smaltimento dei rifiuti, utenze, ecc.) e per l'approvvigionamento dei materiali di consumo necessari, compresi i presidi chirurgici e il materiale sanitario per l'espletamento delle attività assistenziali ambulatoriali, nonché per il corretto funzionamento delle attrezzature in dotazione.

Art. 5 - Risorse umane

La Struttura dovrà garantire, all'atto della stipula della convenzione, una dotazione di personale sanitario e non sanitario tale ad assicurare la continuità assistenziale e la copertura dei servizi sanitari e integrativi di supporto.

Art. 6 - Corrispettivo per l'operatore economico

Ai fini della gestione delle attività rese dal personale dirigente sanitario operante presso la struttura convenzionata, l'Azienda richiede l'emissione di doppia fatturazione al paziente:

- per la prestazione sanitaria, su applicativo messo a disposizione dalla ASL TO5;
- per l'utilizzo degli spazi resi disponibili, da parte dell'operatore economico.

A titolo di corrispettivo per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione nonché dei servizi integrativi e di supporto, compresi materiali, farmaci, presidi diagnostici, strumentario utilizzati nello svolgimento dell'attività ambulatoriale, la Struttura emetterà propria fattura all'utente, comprensiva di IVA in misura di legge, senza nulla altro pretendere né dall'Azienda né dal professionista sanitario erogatore della prestazione.

L'importo fatturato dalla Struttura direttamente al paziente dovrà essere calcolato mediante applicazione delle percentuali sotto indicate alla tariffa pagata dal paziente, con riserva di successiva revisione come specificato all'art 6 bis:

- 20% + I.V.A., se e ove prevista, per le visite specialistiche;
- 35% + I.V.A., se e ove prevista, per prestazioni diagnostiche e per interventi di chirurgia ambulatoriale non rientranti nell'ambito della chirurgia ambulatoriale complessa.

Art. 6 bis – Revisione del corrispettivo per l'operatore economico

In esecuzione della legge regionale 17 luglio 2025, n. 11 (Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria sul territorio regionale) e della deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 23 Settembre 2025, n. 117 (Approvazione delle linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area sanità per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale ALPI. Approvazione dello schema di regolamento tipo ALPI), i criteri con cui definire l'importo da riconoscere all'Operatore economico a titolo di corrispettivo per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione dei Professionisti dall'Azienda, nonché dei servizi integrativi e di supporto, saranno oggetto di successiva definizione in sede di confronto al tavolo tecnico costituito con le Associazioni di categoria degli Operatori economici finalizzato a tale scopo.

Art. 7 - Assicurazione

In relazione ai rischi professionali derivanti dall'espletamento dell'attività sanitaria, l'Azienda garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile ai sensi dei vigenti CCNL e alle condizioni previste dal programma regionale di assicurazione RCT.

La Struttura dovrà garantire di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e RCO, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 08.03.2017 n. 24, per tutte le responsabilità a suo carico e per tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per cause ad essa imputabili, così come per i danni subiti da eventuali prestatori d'opera utilizzati per il regolare svolgimento dell'attività.

La Struttura sarà unica e diretta responsabile verso terzi di ogni danno ad essi causato in conseguenza del difettoso o mancato funzionamento delle attrezzature o della gestione dei servizi a proprio carico.

Art. 8 - Trattamento dati e nomina della struttura quale responsabile esterno del trattamento

La Struttura dovrà impegnarsi a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali avrà conoscenza, possesso e detenzione direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta. I trattamenti dei dati saranno ammessi solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione dei servizi e dovranno, pertanto, essere effettuati solo con i dati personali effettivamente necessari, ai sensi della normativa vigente.

Ai fini del trattamento dei dati degli utenti l'Azienda, in qualità di titolare del trattamento, individuerà la Struttura quale Responsabile esterno del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27.04.2016.

Art. 9 – Modalità di partecipazione

La Struttura interessata al convenzionamento dovrà presentare istanza di partecipazione, utilizzando il modello di manifestazione d'interesse allegato al presente Avviso (Allegato "A"), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

All'istanza di partecipazione, oltre ad una breve presentazione della Struttura, dovrà essere allegata una proposta tecnica, nella quale sia dettagliato quanto di seguito indicato:

- le discipline/branche specialistiche per le quali la Struttura mette a disposizione gli spazi;
- le sedi operative presso le quali vengono messi a disposizione i locali;
- il numero e le caratteristiche dei locali messi a disposizione, con relativa planimetria generale e particolare;
- per ogni locale messo a disposizione, le giornate e fasce orarie di disponibilità;
- il numero, la qualità e le caratteristiche tecnologiche delle attrezzature/apparecchiature diagnostiche e medicali messe a disposizione;
- le modalità con le quali saranno organizzati i servizi integrativi e di supporto (anche infermieristico).

Oltre a quanto sopra espressamente indicato, gli interessati potranno proporre, quali elementi migliorativi, servizi complementari aggiuntivi, senza oneri per l'Azienda.

La partecipazione alla presente procedura vincola la Struttura all'accettazione dei termini della convenzione.

Non sarà possibile, fino a nuovo avviso, stipulare convenzioni con Strutture che non abbiano, in questa sede, manifestato il loro interesse o siano state ritenute non idonee, salvo nel caso di Strutture che siano state costituite successivamente alla scadenza del presente avviso.

La domanda redatta secondo il modulo allegato "A", datata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, e la documentazione allegata dovranno pervenire **entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet istituzionale** tramite posta elettronica certificata, mediante l'account di posta certificata dell'istante, all'indirizzo:

protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

riportando nell'oggetto della PEC la dicitura:

“Manifestazione di interesse per la messa a disposizione di spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale”

Il termine fissato è perentorio e l'eventuale riserva per un invio successivo di documenti è priva di effetti.

Art. 10 – Analisi delle proposte e stipula della convenzione

A fronte della disponibilità dichiarata dalla struttura mediante adesione al presente avviso e della verifica del possesso dei requisiti richiesti, le candidature ritenute idonee verranno **inserite in un apposito elenco** messo a disposizione dei medici e dei dirigenti sanitari dell'Azienda che potranno esprimere le loro preferenze nei limiti previsti dalla regolamentazione aziendale.

La convenzione con la Struttura sarà sottoscritta unicamente in presenza di almeno una preferenza.

E' inteso che in corso di validità, la convenzione potrà essere estesa, alle medesime condizioni normative ed economiche, a nuove specialità e a nuovi medici che ne facciano richiesta.

Art. 11 - Durata della convenzione

La convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione sino al 31/12/2026. Eventuale proroga sarà condizionata al permanere della carenza di spazi disponibili all'interno delle sedi aziendali, da destinare all'esercizio dell' ALPI.

L'ASL si riserva comunque di procedere annualmente alla indizione di nuovo avviso di manifestazione di interesse.

È previsto il recesso anticipato della convenzione in caso di successivo accreditamento per prestazioni SSN (anche parziale) o su richiesta di una delle due parti. In questo ultimo caso il preavviso minimo è fissato in 30 giorni.

Art. 12 – Informazioni /chiarimenti

Si precisa che eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.aslto5.piemonte.it o a mezzo email all'indirizzo liberaprofessione@aslto5.piemonte.it

Art. 13 – Privacy

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

L'Azienda è titolare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e ss. del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27.04.2016 - Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali ("G.D.P.R." General Data Protection Regulation) - dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Azienda, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) mediante presentazione di apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

ALLEGATI

A) Modello istanza di partecipazione